

# Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) del 7 aprile 2022

Oggetto	Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di assetto idrogeologico"
Proponente	Presidenza della Regione, Direzione generale Agenzia regionale del distretto
	idrografico della Sardegna
Testo analizzato del 5 aprile 2022	

### Parte I - Profili tecnico normativi di diritto interno

## 1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge apporta delle modifiche:

- alla legge regionale n. 19 del 2006;
- alla legge regionale n. 33 del 2014;
- alla legge regionale n. 9 del 2006;
- alla legge regionale n. 45 del 1989.

# 1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

## 1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

## 1.4 - Ulteriori considerazioni

All'art. 2, nella parte in cui si sostituisce l'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2006, nel comma 5, si prevede che il Piano di bacino sia pubblicato solo per estratto nel Buras, quando l'art. 66, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede tale pubblicazione, senza indicare tale limitazione. Peraltro, anche lo stesso art. 9 della legge regionale n. 19 del 2006, nella sua attuale formulazione, nel

disciplinare la pubblicazione dello schema preliminare di Piano, è allineato con la predetta disciplina statale.

## Parte II - Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

## 2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

## 2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

### Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

## 3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

#### 3.2 - Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

## 3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

All'art. 5, nella parte in cui si introduce l'art. 1-ter della legge regionale n. 33 del 2014, al comma 1, e all'art. 6, nella parte in cui si introduce l'art. 1-quater della legge regionale n. 33 del 2014, al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523. Andrebbe precisato, se possibile, a quale specifico articolo si deve avere riguardo.

# 3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione delle disposizioni vigenti, presenti nello schema di disegno di legge, sono corrette.

L'abrogazione contenuta nell'**art. 3**, è stata spostata in un articolo finale. Sono stati, pertanto, rinumerati i successivi articoli (si veda la sezione "testo alternativo"). Anche le abrogazioni dei commi 10 e 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 contenute nell'**art. 9 (rinumerato art. 8)** sono state spostate in tale articolo finale.

All'art. 9 (rinumerato art. 8), comma 1, lett. f), si segnala che la norma aggiunge un periodo al comma 13 dell'art. 20 della legge regionale n. 45 del 1989 e si fa erroneamente riferimento a un terzo periodo; infatti, si evidenzia che il predetto comma 13 è composto da due soli periodi. Parrebbe che il periodo aggiuntivo debba essere posizionato dopo il primo periodo. Si invita la struttura proponente a verificare la correttezza della modifica e se la stessa corrisponde alla effettiva volontà perseguita.

All'art. 10 (rinumerato art. 9), si segnala la norma aggiunge una parte di testo all'art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989, ma dalle indicazioni riportate nella disposizione non viene precisato con chiarezza il punto in cui il predetto testo dovrebbe essere aggiunto; infatti, si indica genericamente che l'aggiunta dovrebbe essere inserita "dopo il punto e virgola". Parrebbe che tale parte del testo debba essere aggiunta alla parte modificata nel punto precedente (si veda la modifica a tal fine introdotta nella sezione "testo alternativo"). Si invita la struttura proponente a verificare la correttezza della modifica e se la stessa corrisponde alla effettiva volontà perseguita.

# 3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'art. 9 (rinumerato art. 8), nella parte in cui si modifica l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) sarebbe opportuno modificare il testo della legge vigente che fa riferimento al "comma l" (elle), sostituendolo con "comma 1". Si veda quanto indicato nella sezione "testo alternativo".

Si è introdotto un articolo specifico sull'entrata in vigore.

Dalla lettura del testo del disegno di legge, si riscontra che le leggi modificate sono state riportate senza rispettare l'ordine cronologico relativo alla loro promulgazione; infatti, sarebbe stato opportuno indicare prima le modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989, poi quelle alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 19 del 2006, infine quelle alla legge regionale n. 33 del 2014.

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si vedano i suggerimenti contenuti nella sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale
Silvia Curto
CURTO SILVIA
2022.04.07 1426.26

CN=CURTO SILVIA
C=IT
2.5.4.4=CURTO
2.5.4.42=SILVIA



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

## Disegno di legge

"Disposizioni in materia di assetto idrogeologico. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006, alla legge regionale n. 33 del 2014, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 45 del 1989"

### Art. 1

Comitato istituzionale. Modifiche all'articolo 7 (Comitato istituzionale) della legge regionale n. 19 del 2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici"

- 1. Nell'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 19/2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" sono aggiunte le parole: "o loro delegati".
- 2. Nell'articolo 7, comma 3 sono aggiunte le lettere:
- "d bis) adotta il Piano di gestione del rischio alluvioni della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. n. 49/2010;
- "h) approva il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), le relative norme di attuazione e le direttive applicative con deliberazione che diviene efficace con la pubblicazione, per estratto, sul BURAS".
- 1. All'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a), del comma 1, dopo le parole: "sviluppo produttivo", sono aggiunte le seguenti: "o loro delegati";
- b) al comma 3:
  - 1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
  - "d-bis) adotta il Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e successive modifiche e integrazioni;";
  - 2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) approva il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le relative norme di attuazione e le direttive applicative con deliberazione che diviene efficace con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).".

#### Art. 2

Piano di bacino distrettuale – procedure. Sostituzione dell'articolo 9 (Piano di bacino distrettuale – procedure) della legge regionale n. 19 del 2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici"

Il testo dell' 1. L'articolo 9 (Piano di bacino distrettuale – procedure) della legge regionale n. 19 del 2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" è sostituito dal seguente:

#### "Art. 9

#### Piano di bacino distrettuale - Procedure

- 1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha il valore, la finalità e i contenuti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006.
- 2. Il Piano di bacino, in attuazione dell'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione del comma 2, dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, è adottato e approvato secondo la procedura prevista nei commi da 3 a 7 seguenti.
- 3. Il Comitato istituzionale svolge le funzioni di autorità procedente ai sensi **della lettera q), del comma** 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 4. Conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e, qualora se disposto dall'autorità competente, il procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 1, dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, il Comitato istituzionale adotta definitivamente il Piano di bacino tenuto conto delle determinazioni espresse dall'autorità competente. Il Segretario generale provvede alla pubblicazione del Piano di bacino sul sito internet istituzionale della Regione e alla trasmissione al Ministero competente ai fini dell'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 6, dell'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006.
- 5. Il Piano di bacino approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

- 6. Al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento del Piano di bacino, il Segretario generale provvede affinché siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il **P**iano si riferisce:
- b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il **P**iano;
- c) copia del progetto del Piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il **P**iano si riferisce.
- 7. Il procedimento del presente articolo si applica anche al Piano di bacino redatto per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali secondo quanto previsto **dal comma 8**, dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **del 2006**, fatte salve le procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico e per la modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico previste dall'art**icolo** 68, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **del 2006**.".

### Art. 3

Abrogazione dell'art. 31 (procedure transitorie) nella legge regionale n. 19/2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici"

Abrogazione dell'art. 31 (Procedure transitorie) della legge regionale n. 19/2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici"

L'art. 31 della legge regionale n. 19/2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" è abrogato.

## Art. 3

Attribuzione di funzioni. Modifiche all'articolo 1 (Attribuzione di funzioni) della legge regionale n.

33 del 2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale **15 dicembre 2014**, **n. 33 (**Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) è sostituito **dal seguente** commi:

"1. Sono attribuite al comune competente per territorio le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), relativamente agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato, agli interventi sulle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico, alle attività di ricerca e ai prelievi idrici, alla conduzione delle attività agricole, silvicolturali e pastorali nonché ai procedimenti di condono edilizio e di accertamento di conformità.";

## 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2014, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono, altresì, attribuite al **comune** competente per territorio le funzioni amministrative, non attribuite all'Autorità di bacino ai sensi dei successivi commi 1-quinquies e 1-sexies, di approvazione degli studi di compatibilità idraulica relativi alle opere in alveo e agli attraversamenti dei corsi d'acqua e quelle di approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica relativi agli interventi di mitigazione del rischio da frana.

1-ter. Qualora Se gli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis interessano l'ambito territoriale di più comuni, ciascun comune interessato è competente per il proprio territorio.

1-quater. La competenza del **comune** comprende anche l'espressione dei pareri e delle determinazioni correlati all'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai sensi dei <del>precedenti</del> commi **1, 1-bis e 1-ter**.

1-quinquies. Sono attribuite all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e successive modifiche e integrazioni le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico PAI, relativi alle opere di mitigazione del rischio nonché, limitatamente ai soli corsi d'acqua principali del reticolo idrografico regionale, come definito nel successivo nell'articolo 1-bis, alle opere in alveo e agli attraversamenti.

1-sexies. Sono, altresì, attribuite all' Autorità di bacino le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico PAI, relativamente agli interventi inerenti alle opere di mitigazione del rischio da frana aventi importo dei lavori a base d'asta superiore ad un milione di euro.

1-septies. Gli studi di compatibilità idraulica relativi agli attraversamenti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale sono redatti esclusivamente nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche e integrazioni e delle relative circolari applicative, da integrarsi, in

relazione al calcolo del franco idraulico, con i valori minimi derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle **n**orme di attuazione del PAI.".

#### Art. 4

Individuazione del reticolo idrografico regionale rilevante ai fini della pianificazione dell'assetto idrogeologico. Inserimento dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 33 del 2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"

**1.** Dopo l'art**icolo** 1 della legge regionale n. 33 **del** 2014 "<del>Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"</del> è **inserito** aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis

Individuazione del reticolo idrografico regionale rilevante ai fini della pianificazione dell'assetto idrogeologico

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, individua con apposita deliberazione, il reticolo idrografico regionale rilevante ai fini della pianificazione dell'assetto idrogeologico e, in tale ambito, i corsi d'acqua principali.
- 2. Fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e dei corsi d'acqua principali, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono:
- a) quelli, dalla sorgente alla foce, identificati come aste principali dal Piano stralcio delle fasce fluviali;
- b) i tratti nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria;
- c) i tratti a valle di grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. (14A08499)).".

## Art. 5

Semplificazione procedimentale in materia di realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico. Inserimento dell'articolo 1-ter della legge regionale n. 33 del 2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"

**1.** Dopo l'art**icolo 1-bis** della legge regionale n. 33 **del** 2014 <del>"Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"</del> è **inserito** aggiunto il seguente:

Art. 1-ter

Semplificazione procedimentale in materia di realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico 1. Nell'ambito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di opere in alveo, il provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità, laddove previsto dalle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico PAI, l'atto autorizzativo l'autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e integrazioni e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell'ente finanziatore, sono rilasciati sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, come definito dai commi 5 e 6, dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, che dovrà contenere contiene tutti gli elementi utili a consentire il rilascio dei sopraccitati atti di assenso, oppure, se eve disponibile, sul progetto definitivo, come definito dal comma 7, dell'articolo 23, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nel caso di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio o di opere in alveo con differenti alternative progettuali, l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità può essere preceduta da un parere preliminare con il quale il soggetto competente esprime la condivisione delle soluzioni individuate nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui al comma 5, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, oppure nell'analisi delle alternative contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.".

## Art. 6

Norme per l'approvazione di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio. Inserimento dell'articolo 1-quater della legge regionale n. 33 del 2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"

**1.** Dopo l'art**icolo 1-ter** della legge regionale n. 33 **del** 2014 <del>"Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"</del> è **inserito** aggiunto il seguente:

### Art. 1-quater

Norme per l'approvazione di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio

1. Nel caso di proposte di varianti comunali al PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) connesse alla definizione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali, l'amministrazione proponente garantisce deve garantire che, ad avvenuta completa realizzazione del quadro complessivo proposto, sia assicurata l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001 e successive modifiche e integrazioni e delle relative circolari applicative. Al fine di conseguire l'immediata e significativa riduzione del rischio, il provvedimento di approvazione della suddetta variante può prevedere, qualora necessario, su motivata e dimostrata richiesta del soggetto proponente ed ai fini della successiva acquisizione del provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità, ai sensi delle norme di attuazione del PAI e dell'atte autorizzative dell'autorizzazione, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 del 1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) e successive modifiche e integrazioni, temporaneamente e fino al completamento dell'insieme di opere e congiuntamente ad un sistema di allerta appositamente definito, fasi transitorie relative ad interventi parziali che rispettino adeguati livelli di sicurezza, anche se caratterizzati da un franco idraulico inferiore a quello previsto dalle norme vigenti, ma comunque significativamente superiore a quello ante intervento, e anche se con spalle, pile e rilevati dei ponti localizzati temporaneamente entro la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto.

- 2. Nei casi di cui al comma 1, il competente organo dell'**a**mministrazione proponente <del>deve assumere</del> **assume** formale impegno in merito:
- **a)** all'adozione dei provvedimenti amministrativi che garantiscano l'effettiva realizzazione dell'insieme di opere ed interventi entro i termini temporali previsti;
- **b)** alla conforme variazione degli strumenti urbanistici e alla previsione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree interessate da tutte le infrastrutture previste, con le relative fasce di rispetto;
- c) all'assunzione, di tutti gli oneri annui di manutenzione delle opere di regimazione, degli attraversamenti dei corsi d'acqua e dei singoli tratti del reticolo idrografico oggetto dell'insieme delle opere ed interventi;
- d) al sistema di allerta appositamente definito.
- **3.** Nel provvedimento di approvazione della variante al PAI, l'Autorità di **b**acino prende atto <del>del suddetto</del> **dell'**impegno **di cui al comma 2** e prevede, se necessario, tenuto conto della specificità del singolo caso, ulteriori condizioni.
- 4. Sulla base della motivata proposta, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino approva la variante al PAI unitamente al quadro complessivo degli interventi proposti a condizione che, ad avvenuta completa realizzazione del medesimo, sia garantita l'osservanza delle norme del PAI, delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modifiche e integrazioni e delle relative circolari applicative.".

### Art. **7**

Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifica all'articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali) della legge regionale n. 9 del 2006

"Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"

- **1.** Al comma **3**, dell'articolo 61 della legge regionale **12 giugno 2006**, n. **9** (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a-bis) le parole: "e con i limiti quantitativi di cui alla" sono sostituite dalle seguenti: "laddove richiesti, e con i limiti quantitativi previsti dalla";
- b) alla lettera a-ter) tra dopo le parole: "progetti di manutenzione" e le parole "e previa acquisizione" è inserito il teste sono aggiunte le seguenti ", laddove richiesti e con i limiti quantitativi previsti dalla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti approvata dall'Autorità di bacino,".

#### Art. 8

Modifiche all'articolo 20 <del>(procedura di approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)</del> della **legge regionale** n. **45 del 1989** <u>"Norme per l'uso e la tutela del territorio"</u>

- **1.** All'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) **e successive modifiche e integrazioni** sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3:
  - 1) le parole: "Entro gli stessi termini" sono soppresse;
- 2) le parole: "comma l" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";
- 3) dopo l'incise le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le parole seguenti: "completo di tutti i contenuti previsti dalle normative inerenti al PAI,";
- **4)** dopo il primo periodo le parole: "In attesa dell'adozione" sono sostituite dall**e parole seguenti:** "Nelle more dell'approvazione";
- b) il comma 5 è soppresso;
- c) al comma 7: primo periodo, dopo la parola "corredato"
  - 1) le parole: "della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI" sono sostituite dalle parole seguenti: "dello studio comunale di assetto idrogeologico di cui alle norme di attuazione del PAI";
  - 2) dopo le parole "ai fini del decreto legislativo n. 152 del 2006" le parole: "e dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI" sono soppresse;
- d) al comma 8, è soppresso l'inciso le parole: ", nonché della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI," sono soppresse;
- e) il comma 10 e il comma 11 sono soppressi;
- f) al comma 13, dopo il <u>terzo **primo**</u> periodo è inserito il seguente: "Entro <u>i suddetti centoventi giorni</u> dalla scadenza del termine di cui al comma 9 Entro il termine previsto dal primo periodo, l'Autorità

di bacino, anche sulla base delle risultanze della fase di partecipazione prevista dal **decreto legislativo 152 del 2006** ed entro la conclusione della conferenza di copianificazione, assume l'atto di approvazione o di rigetto dello **studio** comunale di assetto idrogeologico in variante al PAI.".

#### Art. 9

Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale. Modifiche all'articolo 21 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale) della legge regionale n. 45 del 1989 "Norme per l'uso e la tutela del territorio"

- 1. All'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 del 1989 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 2, le parole: "secondo le procedure di cui all'articolo precedente" sono sostituite dalle parole seguenti: "secondo le procedure di cui ai commi 6 (secondo periodo), 7, 9, primo periodo, 14 e 15, primo periodo, dell'articolo 20; —depo il punto e virgola è aggiunto il seguente testo: in luogo dello studio comunale di assetto idrogeologico di cui alle Norme di attuazione del PAI previsto dal comma 7, dell'articolo 20, i piani attuativi sono corredati dello studio locale di assetto idrogeologico. Il Consiglio comunale adotta lo studio locale di assetto idrogeologico, prevedendo, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI. Lo studio locale di assetto idrogeologico è approvato definitivamente dal Consiglio comunale ed alle aree di pericolosità e di rischio si applicano le norme PAI. Le Norme di attuazione del PAI stabiliscono presupposti, forma, contenuti ed effetti dei suddetti studi locali e le modalità ed i tempi con cui l'Autorità di bacino li recepisce quale aggiornamento degli elaborati del PAI."
  - Art. 10 Abrogazioni

- 1. Sono abrogati:
- a) i commi 10 e 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989;
- b) l'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2006.

#### Art. 11

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).